Sentenza n.224/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 38056 del registro di segreteria, proposto da XX (c.f. XX) nato a XX (XX) il XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Palladini (pec: paladini.ivan@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carmiano, alla via dei Messapi n. 26

CONTRO

- - Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore del I Ufficio, Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito 186 – 00143, Roma; P.E.C. previmil@postacert.difesa.it
- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti all'udienza del 22 settembre 2026

FATTO

Con ricorso depositato in data XX, il ricorrente ha chiesto accertarsi la dipendenza da causa di servizio dell'XX destra e il riconoscimento del

trattamento pensionistico privilegiato nella misura corrispondente all'XX categoria della tabella A.

Ha evidenziato di essere stato incorporato nell'Aeronautica militare il XX e di avere riportato, il XX dello stesso anno, un trauma XX nel corso di un'esercitazione al poligono di tiro. A causa del predetto evento subiva una profonda XX neurosensoriale sui XX, XX e XX KHZ a destra, a seguito del quale venne ricoverato presso l'Ospedale Militare di XX, Reparto di XX in data XX e dimesso in data XX.

Ha riferito, poi, di ulteriori ricovero presso l'Ospedale Militare di Taranto in data XX che evidenziavano la sussistenza delle predette patologie.

In data XX il ricorrente ha presentato istanza di pensione privilegiata ordinaria, pur rimanendo inevasa la richieste della cartella clinica relativa al primo ricovero formulata all'amministrazione della Difesa

La domanda è stata tuttavia rigettata per decorrenza del termine di decadenza quinquennale prevista dall'art.169 del d.p.r.1092/1973

Il ricorrente, quindi, ha censurato il provvedimento di diniego evidenziando che il primo ricovero fu diretta conseguenza dell'evento traumatico occorso durante l'esercitazione, quindi durante il servizio prestato.

Il Ministero della difesa si è costituito insistendo nel rigetto del ricorso, dando contezza, in primo luogo, del fatto che il ricorrente è stato congedato in data XX per fine ferma.

Ha, inoltre rilevato che la decadenza prevista dall'art.169 del d.p.r. 1092/1973 può essere esclusa solo qualora vi sia già stata una valutazione, anche sommaria, della sussistenza della causa di servizio in occasione dell'evento traumatico che, nel caso di specie non è rinvenibile nelle cartelle cliniche

redatte a seguito dei ricoveri ospedalieri.

Ha posto in evidenza anche l'assenza del cd modello C che deve essere redatto nei casi di constatazione di lesione traumatica durante il servizio, escludendo, inoltre, anche la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.167 d.p.r. 1092/1973 e del R.d 1024/1928 per procedere alla liquidazione d'ufficio.

A seguito di integrazione del contraddittorio disposta da questo giudice, si è costituita l'amministrazione previdenziale che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per assenza di domanda amministrativa, mai presentata all'INPS.

Nel merito ha insistito nel rigetto del ricorso.

Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato copia delle cartelle cliniche del ricorrente.

All'udienza del 22 settembre 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.

DIRITTO

Preliminarmente si ritiene di prescindere dall'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS in quanto il ricorso è infondato.

Alla luce di quanto versato in atti, infatti, appare ampiamente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 decorrente dalla data del congedo, avvenuto in data XX per fine ferma.

Altrettanto pacifica è la circostanza – sottolineata dalle difese delle parti resistenti – che l'art. 167 del d.p.r. 1092/1973 prevede che debba provvedersi alla liquidazione d'ufficio del trattamento privilegiato solo qualora il dipendente sia cessato dal servizio a causa di infermità o lesioni già riconosciute dipendenti da fatti di servizio, mentre, in ogni altro caso, è

necessaria la domanda dell'interessato.

Il predetto termine quinquennale, ritenuto di natura decadenziale dalla giurisprudenza della Corte dei conti, fermi restando l'imprescrittibilità, intangibilità e indisponibilità del diritto a pensione, limita il diritto potestativo del dipendente a che lo Stato accerti se sussistano o meno le condizioni per il suo riconoscimento, rendendo possibile, entro un ragionevole lasso di tempo, l'acquisizione dei necessari elementi di certezza in ordine al nesso di causalità tra l'infermità e il servizio prestato.

Tale principio è stato enunciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, sentenza n. 8/QM/2001, ove è premesso che la giurisprudenza contabile è costante nel ritenere che, al fine di evitare la decadenza prevista dall'art. n.169 del d.P.R. 29/12/1973, n. 1092 è necessaria non soltanto la (richiesta di) constatazione diagnostica dell'infermità invalidante bensì anche l'accertamento (anche negativo) della dipendenza dal servizio di detta infermità entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto, delimitando il contrasto giurisprudenziale al quale era chiamata a porre rimedio "al valore giuridico che deve essere attribuito agli accertamenti medico-legali effettuati dall'Amministrazione per motivi diversi dalla concessione di pensione privilegiata.

Il mero accertamento, pertanto, di una determinata patologia in costanza di servizio, effettuata in occasione di ricoveri ospedalieri, risultanti anche dallo stato matricolare, non è sufficiente a superare la decadenza sancita dalla norma citata, qualora l'interessato abbia fatto decorrere il quinquennio dalla cessazione dal servizio, senza ottemperare all'onere della presentazione della domanda per la constatazione dell'infermità come dipendente da causa di

servizio.

Nel caso di specie, nessun accertamento o constatazione risulta effettuata né in termini positivi né in termini negativi della patologia subita la cui conoscibilità oggettiva, fra l'altro, era pienamente evincibile sin dalla data dell'evento stesso, né è rinvenibile alcuna valutazione medica, neanche con la formula "allo stato degli atti" - come previsto anche dalla predetta pronuncia delle Sezioni riunite di questa Corte– di strutture medico-legali pubbliche volte a constatare l'eventuale dipendenza da causa di servizio.

Dirimente, poi, è anche l'assenza del modello C che la norma prevede debba essere redatto nei casi di specie al fine di dare una preventiva anche sommaria valutazione della patologia e della sua causa ai fini della riconducibilità o meno ad attività di servizio.

A nulla rileva l'affermazione formulata dalla difesa del ricorrente secondo la quale appare agevole rilevare che il ricovero è diretta conseguenza dell'evento traumatico occorso in costanza di servizio atteso che, anche qualora ciò risponda al vero, il ricorrente, in assenza degli elementi e delle valutazioni sopra descritte, avrebbe dovuto attivare nel tempo e nei termini previsti dalla legge l'ordinaria procedura - a domanda – per il riconoscimento del trattamento di privilegio non potendo colmare tale carenza la domanda presentata a distanza di ventuno anni dalla fine del servizio militare prestato.

Anche la cartella clinica relativa al primo ricovero non giova al ricorrente atteso che, in disparte la circostanza che viene riferito di un "*pregresso trauma XX"*, in essa non si rinviene alcun giudizio, neanche sommario, in

ordine all'esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio prestato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.

Spese compensate

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

Depositata in segreteria il 02/10/2026

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 02/10/ 2026 Il Giudice monocratico

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 02/10/2026

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente